

# IL FORO AMMINISTRATIVO

ISSN 2284-2799

RIVISTA MENSILE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Vol. VI - Ottobre 2019

10

DIRETTA DA

GIORGIO GIOVANNINI, ALBERTO ROMANO, MARIA ALESSANDRA SANDULLI

## Si segnalano all'attenzione del lettore

- Cons. St., ad. plen., 22 ottobre 2019, n. 10, *sull'obbligo di bonifica di un sito a carico di una società che sia subentrata a quella responsabile dell'inquinamento per effetto di fusione per incorporazione* 1595
- Cons. St., sez. III, 11 ottobre 2019, n. 6910, *in tema di passaggio dell'utilizzo della banda di frequenza 700MHz dai servizi di radiodiffusione a quelli di comunicazione elettronica 5G, in presenza di un giudicato progressivo* 1608
- Cons. St., sez. VI, 14 ottobre 2019, n. 6984, *che definisce i caratteri della pratica commerciale scorretta* 1629
- TAR Veneto, sez. II, 16 ottobre 2019, n. 436/o., *che nega la sospensione di efficacia del provvedimento del Direttore delle Gallerie dell'Accademia di Venezia recante autorizzazione al prestito all'estero dello studio leonardesco di proporzioni del corpo umano, detto "Uomo Vitruviano"* 1667
- TAR Toscana, sez. II, 24 ottobre 2019, n. 1421, *che definisce le specie di tutela ammesse in caso di silenzio mantenuto dalla p.a. dinanzi all'avvenuto esercizio di accesso civico* 1680
- TAR Lazio, Roma, sez. I, 9 ottobre 2019, n. 11664, *che definisce la figura del "fornitore di servizio postale" e afferma la conformità al diritto eurounitario e alle norme costituzionali di vari aspetti della sua disciplina* 1685
- TAR Lazio, Roma, sez. I, 17 ottobre 2019, n. 11958, *su aspetti procedurali e sostanziali dell'abuso di posizione dominante* 1697
- TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 9 ottobre 2019, n. 4796, *in tema di scelta tra gestione externalizzata e gestione internalizzata per l'espletamento dei servizi pubblici (nella specie servizi di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali)* 1739
- TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 14 ottobre 2019, n. 1670, *che ammette il padre a beneficiare dei permessi per la cura del figlio anche allorquando la madre non ne abbia diritto in quanto casalinga* 1752
- TAR Sicilia, Catania, sez. I, 14 ottobre 2019, n. 2369, *sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi fondata su elementi riservati o segreti* 1761

## SEZIONI GIURISDIZIONALI

**6937** - Sez. II — 14 ottobre 2019 — Pres. Carlotti — Est. Lotti — C. ed altri (avv.ti Sgobbi, Bulfoni, Corbyons) c. Comune di Castiglione (avv.ti Nocentini, Falagiani) e altro (n.c.).  
(Conferma TAR Toscana n. 1653 del 2008).

**[2824/12]** Edilizia e urbanistica - In genere - Piano di insediamenti produttivi - Ripubblicazione - Dopo riapertura fase istruttoria - Quando occorre.

*La riapertura della fase istruttoria, per mezzo della ripubblicazione del piano di insediamenti produttivi e della conseguente riattivazione dell'interlocuzione coi soggetti interessati, si rende necessaria soltanto allorché le modifiche apportate al progetto iniziale nel corso del procedimento finalizzato alla sua approvazione importino un sostanziale cambiamento nei suoi criteri ispiratori e nel suo assetto essenziale, cioè un mutamento delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri che presiedono alla sua impostazione, determinando una rielaborazione complessiva del piano stesso.*

**7033** - Sez. II — 15 ottobre 2019 — Pres. Greco — Est. Altavista — Comune di Tavarnelle Val di Pesa (avv. Falorni) c. O. (avv. Chierroni) ed altri (n.c.).

**[412/288]** Ambiente - Valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) - Prescrizioni finalizzate all'eliminazione o alla mitigazione degli impatti sfavorevoli sull'ambiente - Accertamento di un profilo di responsabilità del destinatario - Necessità.

*In materia di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), qualora la legislazione regionale consenta di subordinare l'esclusione di un progetto dalla relativa procedura a specifiche prescrizioni finalizzate all'eliminazione o alla mitigazione degli impatti sfavorevoli sull'ambiente, prevedendo la possibilità di provvedimenti sanzionatori e ripristinatori dell'amministrazione in caso di inosservanza delle prescrizioni stesse, l'adozione di questi ultimi non può prescindere dall'accertamento di un profilo di responsabilità del destinatario, quanto meno con riguardo alla sussistenza di un nesso causale tra la condotta da questi tenuta e il pregiudizio ambientale.*

**7246** - Sez. II — 24 ottobre 2019 — Pres. Greco — Est. Ciuffetti — Regione Veneto (avv.ti Londei, Manzi, Zanon) c. P.R.Z.N.L. s.n.c. (avv.ti Antonelli, Maurizio Paniz, Saggi Pascalin), Comune di Falcade (avv.ti Canal, Cuonzo).  
(Annulla TAR Veneto, sez. III, n. 134 del 2010).

**[6328/12]** Pubblica amministrazione (p.a.) - In genere - Contributi e finanziamenti - Revoca - Indebita erogazione - È atto dovuto.

**[2224/12]** Danni - In genere - Risarcimento danni - Contributi e finanziamenti - Inserimento in graduatoria - Espunzione dopo anni - Responsabilità per violazione del legittimo affidamento.

*La revoca del contributo pubblico costituisce un atto dovuto per l'Amministrazione concedente, che è tenuta a porre rimedio alle conseguenze sfavorevoli derivanti all'Erario per effetto di un'indebita erogazione di contributi pubblici » quando risulti che il beneficio sia stato accordato in assenza dei presupposti di legge, « essendo l'interesse pubblico all'adozione dell'atto in re ipsa quando ricorra un indebito esborso di danaro pubblico con vantaggio ingiustificato per il privato.*

*Sussiste la responsabilità della Pubblica amministrazione per violazione dei canoni di correttezza e buona fede ex art. 1337 c.c. laddove, dopo aver ammesso a finanziamento*

*un'iniziativa imprenditoriale inserendola nella relativa graduatoria per la fruizione delle risorse all'uopo stanziata, solo a distanza di anni, in sede di rendicontazione dell'attività svolta, il soggetto pubblico rappresenti che questa non rientrava fra quelle ammissibili in base alla normativa europea di riferimento; in tale ipotesi, infatti, il carattere doveroso e vincolato per la p.a. dell'attività consistente nell'evitare l'indebita erogazione di risorse pubbliche (ovvero, ove le stesse siano state già erogate, nel loro recupero), non esclude che per effetto della pregressa condotta della stessa Amministrazione possa essersi formato in capo al privato un ragionevole affidamento nella legittimità del riconoscimento dei contributi in proprio favore, tale da indurlo a portare avanti l'iniziativa imprenditoriale e a sostenere i relativi oneri nella legittima convinzione che gli stessi sarebbero stati coperti dalle risorse pubbliche.*

**7463** - Sez. II — 31 ottobre 2019 — Pres. Taormina — Est. Frigida — P. ed altri (avv. Ricciardelli) c. Comune di Orta di Atella (avv. Centore).  
(Conferma TAR Campania, Napoli, sez. VI, n. 2484 del 2011).

**[2824/60]** Edilizia e urbanistica - Permesso di costruire - In genere - Rilascio - Necessità di piano attuativo - Conseguenza.

*L'art. 9, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 è norma generale ed imperativa in materia di governo del territorio, che impone, ai fini degli interventi diretti costruttivi, il rispetto delle previsioni del piano regolatore generale richiedenti, per una determinata zona, la pianificazione di dettaglio, sicché, in presenza di una normativa urbanistica generale che preveda per il rilascio del titolo edilizio in una determinata zona l'esistenza di un piano attuativo, non è consentito superare questa prescrizione facendo leva sulla situazione di sufficiente urbanizzazione della zona stessa né surrogare l'assenza del piano attuativo con l'imposizione di opere di urbanizzazione all'atto del rilascio del titolo edilizio; l'obbligo dell'interessato di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, infatti, è idoneo a sopperire solo alla mancanza fisica e materiale di tali opere, ma non è in grado di colmare l'assenza dello strumento esecutivo; pertanto l'inconfigurabilità di equipollenti al piano attuativo impedisce che in sede amministrativa o giurisdizionale possano essere effettuate indagini volte a verificare se sia tecnicamente possibile edificare, vanificando la funzione del piano attuativo, la cui indefettibile approvazione, se ritarda, può essere stimolata dall'interessato con gli strumenti consentiti dal sistema.*

\* \* \*

**6655** - Sez. III — 3 ottobre 2019 — Pres. Frattini — Est. Pescatore — P. s.r.l. (avv.ti Vergerio Di Cesana, Occhiena) c. S.C.R. S.p.a. (avv.ti G., R. Vecchione), Regione Piemonte (avv.ti Gattamelata, Scollo), G. s.p.a. (avv.ti Clarizia, Bruti Liberati, Canuti).  
(Conferma TAR Piemonte, sez. II, n. 1257 del 2018).

**[6880/12]** Sanità pubblica - In genere - Salute delle persone - Rischi - Principio di precauzione - Presupposti.

**[6880/12]** Sanità pubblica - In genere - Salute delle persone - Rischi - Principio di precauzione - Rischio specifico - Necessità.

*Il c.d. « principio di precauzione », di derivazione comunitaria (art. 7, Regolamento n. 178 del 2002), impone che quando sussistono incertezze o un ragionevole dubbio riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l'effettiva esistenza e la gravità di tali rischi; l'attuazione del principio di precauzione comporta dunque che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche (1).*